

Esercizio provvisori

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale del Tesoro

Esercizio provvisorio
del bilancio ~~del~~ del 1896.

Signori!

Il Bilancio dell'entrante Anno 1896 non potrà essere approvato e sanzionato con legge nel corso di quest'Anno, ne viene quindi il dovere al governo di chiedere l'autorizzazione per l'Esercizio provvisorio di quest'Anno, onde evitare ogni interruzione nel pubblico servizio.

Col progetto di legge, che ho l'onore di sottoporre alle vostre deliberazioni, il Ministero si domanda tale autorizzazione per i primi mesi del nuovo Anno 1896 e porta fiducia, che il Bilancio potrà essere per tale opera operato debitamente approvato.

Contingentemente e per chiarezza la facoltà di parlare durante l'Anno prossimo ha circolato nei Uffici del Tesoro a 50 milioni di lire, e di metterli nelle condizioni prescritte dalla legge del 21. Gennaio 1892.

Effettivi di tale proposta si furono indicati nell'asposizione che oggi ho avuto l'onore di farvi, sulle Stale attuali delle nostre Finanze.

nell'occasione che si annunciano
l'antecipazione per l'esercizio prossimo
al fine del Bilancio 1876 si proposero
alcune fra le più urgenti modificazioni
alle leggi riguardanti le imposte dirette.
Quella che mira ad agevolare l'
imposta dei fabbricati nei centri
di insediamento e lottata del bisogno di una
uniformità nella legislazione delle
Province continentali e delle insulari,
non che della loro dipendenza con fon-
damento di legalità consistere in
trasferire il simbolo della quota invariabile
e la distribuzione di detrazioni
ai contribuenti propri di cui esse sono
danneggiate da incendio o da simili infestazioni.

La riforma della legge del 21. Marzo
1871, e proposte di fabbricati più non
concorrono a formare il fondo di insediamento,
mentre quelli dell'isola di Sardegna
contribuiscono in virtù della legge
del 14. Luglio 1870, e resta quindi evidente
la necessità di far scomparire questa
ingiustificabile discrepanza di provvedimenti.

L'eccezione che coll'Art. 6. dell'istesso
progetto vietavamo in ordine alla
tassa da imporsi alle ditte pubbliche
~~insulari~~ nell'isola di Sardegna
non è un privilegio, ha spiccatamente
mentre per scopo di rendere possibile
in quelle Province lo stabilimento
di ditte periodiche, in corso regolare
ora che l'apertura e la distensione
di commercio si sta in crescente sviluppo.

Si parla sempre per una tristata serie
anni torrà inculchamente proficua
a quelle popolazioni ed insieme anche alle piazze
Egli è evidente che in un paese dove
il commercio fu per molti anni ed in-
cappato e poco stimolato, dove era poco
conosciute il benefizio derivante dalla
facilità delle comunicazioni intercon-
tinali, gli imprenditori di Vetture pubblici
non potrebbero per vari anni calcolare
sopra un sufficiente concorso di viaggiatori,
sicché la stabilita tassa, oltre di restarsi
per sé di proporzionata, offrirebbe a
qualunque stabilimento della fattispecie
o ne renderebbe passiva la speculazione,
massimamente poi se valesi tener conto
ancora che quella tassa peserebbe in
proporzione molto più che nelle provin-
cie continentali per la circostanza che
in maggior numero occorrono i varilli
suddi per il transo delle Vetture in dipen-
denza della minore loro statura e forza
astrazione anche fatta dalla più breve
loro durata.

Per quanto riguarda alla tassa delle
Valenti, il governo non potrebbe ripro-
mettere che la progettata riforma della
legge del 7. Luglio 1853 possa essere sanzionata ed applicata pel prossimo anno
1856 importa però di avvertire sin d'ora
quei miglioramenti che più urgentemente
bisogna reclamano la miglior distri-
buzione dell'imposta.

proporsi quindi di istituire agli
esercenti della Carola A. e della Spunta
della Carola C. il principio della gradua-
zione già in vigore per quelli della Carola B.
Il sistema delle graduazioni, sebbene
non scisso da inconvenienti, non fece
in toto generale, e attiva prova negli
scorsi Anni 1874 e 1875, e l'ampliamento
del medesimo, nell'impossibilità di
lungamente rimediare a tutto,
provocò almeno il vantaggio di meglio
proporzionare le tasse ai mezzi presunti
degli esercenti, ed i rendere più sopportabili
e più facilmente esigibili.

Alcuni difetti che l'esperienza
manifestò nella precitata Carola B. veri-
rebbero in questa circostanza corretti
mediante una nuova Distribuzione
e graduazione del Diritto fisso da appli-
carsi agli esercenti cui essa riguarda,
sicché anche da questo lato consegu-
irebbero un miglioramento che può
senza inconvenienti essere una
immediata attuazione.

È indubitato che le progettate pro-
visorie modificazioni scemeranno il
prodotto della tassa; ma la Camera
conosce che gli interessi delle finanze
non possono essere disgiunti da quelli
dei fonti tributari e che in materia
d'imposte soprattutto la proporzionalità
e la giustizia distributiva, debbono
prevalere ad ogni altro riguardo.

Le disposizioni progettate negli
articoli 10. e 11. della legge meglio
assicurano la riscossione della tassa
compenderanno però in parte il pre-
sunto minor prodotto.

Altro motivo di minor provento
per le finanze scorgesi nell'art. 11.
Del progetto, che autorizza i reclami in
conta libera per le somme che non su-
perano le L. 20.

Il Ministero non dubita tuttavia
che il Parlamento, nella consueta sua
propensione in favore dei contribuenti
meno agiati, vorrà usar loro anche
questo riguardo, come parimenti confida
che sarà per sanzionare col suo voto il
precedente sistema della spedizione
degli arresi per il pagamento delle
imposte, esimendo però i contribuenti
meno agiati dal pagamento del solito
Diritto di cinque centesimi.

L'adottarsi momentaneo cambiamento
di sistema fu fecondo di troppi incon-
venienti e di troppe noie maggiori per
parte dei contribuenti, perché non debba
considerarsi l'adozione d'una pratica
cui erano da lunghi anni affrescati.

Il riparto delle svari imposte Divisionali,
Provinciali, e comunali richiede pure
un provvisorio temperamento per le
Province di Terraferma.

Presentandosi nella scorsa Sessione
il Bilancio del 1856 ci si sia fatto

[Signature]

carico di abbattere gl' inconvenienti
del sistema attuale, d'indicare l'origine
e di proporre il rimedio siso a tanto
che l'attuazione del nuovo catasto
stabile consenta in ogni parte dello
Stato la rigorosa applicazione del giusto
principio stabilito dall'art. 27 della
Legge del 28. Aprile 1893.

Il rimedio che progettiamo all'art.
8. è alquanto più ampio di quello
proposto nella sezione presuntoruta,
e mira in sostanza a stabilire che le
sorr'imposte anzidette da ripartirsi
in aumento della tassa di Patente
e dell'imposta Personale - immobiliare
non possa superare il 50. per. delle
medesime e che il doppio ricada
sulla contribuzione Mediale e su
quella dei fabbricati.

Questa disposizione congiunta alle
provvisorie modificazioni sorr'accumate
intorno alla tassa delle Patenti terra
di mezzo le principali cause che sus-
citavano le doglianze di contribuenti.

Insieme all'adozione di questo
limite si proporiamo egualmente,
in senso del precedente progetto, di
rendere continuativo sino ad ulteriori
determinazioni il disposto dall'art. 4.
della Legge del 26. Aprile 1896. rae.
richiedente i mezzi di accelerare
il riparto delle sorr'imposte, siccome
unico spediente per ora di ovviare

3

Art. al ritarco nella specieione Così' molti
Quelle contribuzioni dirette, e si
Osservandiano intanto la solita
autorizzazione di riscuotere proorriso
appiamente le imposte sulla base del
1833. sinche non siano pubblicati i
ruoli dell'annata successiva.)

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere legislative dal Ministro delle Finanze che incarichiamo di svolgerne i motivi e di sostenere la discussione.

— Art. 1. —

Il governo del Re è autorizzato sino a tutto il mese di febbrajo 1856 a riscuotere le tasse, ed imposte, di dirette che indirette, a surrogare i generi di prima mano demaniale, secondo le vigenti tariffe, ed a pagare le spese dello stato ordinario d'ogni sorta, che straordinarie, che non ammettono dilazione, compresi quelle da soddisfarsi a periodi anticipati, o che dipendono da obbligazioni anteriori. Queste facoltà s'intendono concesse nella misura fissata nei Bilanci dell'Esercizio 1855.

— Art. 2. —

La facoltà concessa al Ministro delle Finanze di emettere Buoni del Tesoro in anticipazione delle imposte è rimmessa per tutto l'anno 1856, sino alla concorrenza di 50 milioni, e colle condizioni prescritte dall'Art. 5. della legge del 31. Gennaio 1852.

— Art. 3. —

A cominciare dal 1856, l'imposta sui pubblici nelle provincie di Corsica sarà come nell'isola di Sardegna, soggetta ai due centesimi di dupio.

— Art. 4. —

Durante un decennio, a datare dalla stessa epoca, la tassa sulle Venture pubbliche stabilita dalla legge del 1. Maggio 1853, sarà nell'isola di Sardegna imposta nella sola metà.

— Art. 5. —

Per l'anno 1856 il Diritto fisso della tassa delle patenti dovuto dagli esercenti contemplati dalla Carta d'annessa alla legge del 7. Luglio 1853, sarà imposto con distinzione di gradi, in conformità della tariffa usita alla legge presente.

Gli esercenti compresi nella prima parte della Carola C. invece del diritto proporzionale pagheranno un diritto fisso raggiunto alla popolazione ed all'esercizio e con distinzione parimenti di gradi.

Saranno però esenti da tale diritto gli esercenti compresi in detta Carola C. parte 1.^a che non contano ancora tre anni d'esercizio; e quelli che ne contano meno di sei compiuti; saranno di diritto collocati nel grado infero.

— Art. 6. —

La Carola B. annessa alla legge anzidetta è surrogata da quella unita alla presente.

Ogni diversa tassazione degli Esercizii in questa compresi s'intende abrogata.

— Art. 7. —

La graduazione degli esercenti contemplati dalla Carola A. sarà operata sulla proposta del verificatore coi mezzi e colle norme stabilite dagli art. 31. 32. 33. 34. e 35. della legge 7. luglio 1873.

— Art. 8. —

Il collocamento di detti esercenti nei rispettivi gradi avrà luogo cumulativamente per ciascuna classe senza riguardo alla qualità dell'esercizio in esse compresi per i Comuni di una popolazione maggiore di 2000 abitanti e sarà operato distintamente per professione nei Comuni di minor popolazione.

— Art. 9. —

In qualunque dei due modi venga operata la detta graduazione un dato almeno degli Esercenti dovrà essere collocato nel primo grado ed un terzo nel secondo.

Nel caso che il numero degli esercenti da graduarsi sia inferiore a sei, o superiore a tre, almeno uno di essi dovrà essere collocato in ciascuno dei due primi gradi.

Se il numero degli esercenti sarà uguale a quello dei gradi si dovrà collocarne uno in ciascuno di essi.

Quando poi tale numero sia inferiore potranno gli Esercenti essere ripartiti per giusta metà nei due ultimi gradi.

Il numero degli Esercenti da collocarsi nei primi gradi aumenterà di uno ogni qualvolta l'occorrenza sul riparto superi la metà del quoto determinato unito fissato per ciascuno dei gradi medesimi.

— Art. 10. —

La graduazione degli esercenti compresi nella parte 1.^a della Carola C. e cui riguarda l'unità tariffa segnata pure C. sarà operata anche sulla proposta del verificatore (dalle Commissioni) e nel modo determinato dagli art. 32. 33. 34. e 35. della legge anzidetta, e coll'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 9. della presente.

La graduazione di questi esercenti avrà luogo distintamente per ciascuna professione, e cumulativamente per quelle comprese sotto uno stesso numero d'ordine.

— Art. 11. —

Coloro che esercitano sopra banchi mobili collocati in siti fissi, o sopra banchi permanenti sotto pubbliche tettoie, o luoghi di pubblico mercato saranno di Diritto collocati nel grado inferiore della professione o classe cui appartengono. Quelli poi che espongono in vendita mercanzie sotto i tetti, sotto tettoie o sparsi in siti pubblici pagheranno la metà sola del Diritto fisso stabilito per grado inferiore della classe o professione, cui appartiene il loro esercizio.

— Art. 12. —

Non faranno numero per la graduazione quegli esercenti che per disposizione della legge sono collocati in un determinato grado.

— Art. 13. —

Il rilevatorio, sequestro, consolidatorio o subentrante d'un'industria, professione o commercio a qualunque titolo, è tenuto solidariamente col debitore principale al pagamento delle tasse correnti ed arretrate.

— Art. 14. —

Il privilegio del Fisco per la riscossione della tassa delle patenti si esercita sopra tutti i beni mobili del debitore e sugli oggetti della di lui professione, industria o commercio, con priorità sopra ogni altro.

— Art. 15. —

Sinché non sia attuato il nuovo Catasto stabile le tasse imposte Divisionali (Provinciali e Communal) da ripartirsi in aumento alle contribuzioni Dirette nelle Provincie di Terraferma, giusta l'Art. 35. della legge del 28. Aprile 1853. saranno per un'istinta metà applicate esclusivamente alla contribuzione prediale sui beni rurali e sui fabbricati, ed l'altra metà sarà ripartita indistintamente sulle quattro imposte che vi sono soggette, con che però i centesimi per le dette tasse imposte da ripartirsi in aumento alle tasse delle patenti e personale mobiliare non superino in nessun caso il 5. di 100. per liva di tassa principale.

Ogni eccedenza sarà portata in aumento della porzione, come sopra dichiarata a carico della contribuzione prediale sui beni rurali e sui fabbricati.

— Art. 16. —

Sino ad ulteriori determinazioni pel riparto delle tasse imposte anzidette nei casi previsti dall'Art. 5. della legge del 21. Aprile 1854. si osserveranno le disposizioni in esso contenute.

— Art. 17. —

Provvisoriamente esino alla pubblicazione dei ruoli del 1856. la riscossione

79
Delle imposte e tasse Dirette sarà operata su quelle del 1855. e nella
misura, in cui furono per tale anno stabilite.

— Art. 18. —

Per i arrivi individuali che sogliono spedirsi pel pagamento delle
imposte dirette saranno formate, Distribuite a diligenza degli Esattori,
i quali potranno ridondere dai Contribuenti la restituzione di cinque centesimi
per ciascuno di tali arrivi portante una somma superiore a lire cinque.

— Art. 19. —

I ricorsi in via amministrativa, tanto contro i risultati delle matricole
quanto contro quelli dei ruoli delle imposte dirette potranno farsi su
Carta libera, allorché la tassa contro cui si reclama non supera la somma
di lire venti.

In questo caso saranno pure esenti dal bollo gli esatti di matricola
e di ruolo da cui i ricorsi devono essere conosciuti.

Dato Milano addì 14 Novembre 1855.

J. Rossi Esattore

Tabola A

Tariffe Generali delle professioni imposte in ragione di popolazione, oltre al detto proporzionale del Pentecostino.

Classi	Al Dorino e Genova	Nei Comuni di oltre a 30m abitanti	di 20m a 30m	di 10m a 20m	di 5m a 10m	di 2m a 5m	Inferiori a 2m															
	Grado		Grado		Grado		Grado															
	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°													
Prima	300	160	230	180	100	150	120	70	120	80	50	90	60	40	60	45	25	50	35	20		
Seconda	300	160	100	150	100	60	120	70	50	35	75	50	35	60	40	25	45	30	18	35	20	+10
Terza	150	90	50	80	50	35	60	35	20	36	25	18	30	20	15 ⁺	25	18	+12	20	+12	+8	
Quarta	100	60	35	50	30	20	45	24	16 ⁺	30	20	+12	24	16 ⁺	+10	20	+12	+8	+12	+8	+5	
Quinta	60	40	24	35	24	16 ⁺	25	16	+12	18	+10	+7	15 ⁺	+8	+6	+10	+6	+4	+4	+4	+3	
Sesta	45	24	16 ⁺	25	16 ⁺	+10	20	+12	+10	14	+8	+6	+12	+6	+4	+8	+4	+3	+6	+3	+2	
Settima	30	16 ⁺	+8	20	+10	+6	15	+8	+5	+10	+6	+4	+8	+4	+3	+6	+3	+2	+4	+2	+1	

Il segno + significa l'esenzione dal diritto proporzionale

Tavola B.

Esercizii imposti per mezzo di una tassa particolare in ragione di Grado e di Popolazione
Diritto fisso oltre al dritto proporzionale

		Gradi-				
		1°	2°	3°	4°	
1.	Banchieri e Cambia-monte che trafficano in fondi pubblici; Azioni di strade ferrate, o di Società industriali	A Torino e Genova	2000	2000	1200	800
		Nel Comuni oltre i 30 ^m abitanti	1500	1000	700	500
		Id di 15 a 30 ^m id	1000	600	400	300
		In tutti gli altri Comuni	600	400	200	150
2.	Agenti di Cambio	A Torino	800	600	400	200
		A Genova e nei Comuni di 30 ^m a 80 ^m abitanti	400	300	200	100
		Id di 15 ^m a 30 ^m id	200	150	70	60
3.	Negozianti che senza applicarsi ad una specialità di mercanzia fanno il commercio all'ingrosso di varie sorta, e alle medesime Negozianti all'ingrosso di tabacchi, esteri e frangiamanti Negozianti all'ingrosso in sete filate, trame, organzini ed Idem di lane e stoni filate ed in lana Idem di Coloniali di materie per tintori, e di droghe all'ingrosso	In ogni altro Comune	100	75	50	30
		A Torino e Genova	1200	800	600	400
		Nel Comuni oltre i 30 ^m abitanti	600	400	250	150
4.	Idem di 15 a 30 ^m id	Id	400	300	150	100
		In tutti gli altri Comuni	250	150	100	50
5.	Idem di grani e vini esteri per via di mare	In qualunque Comune	1200	800	600	400
6.	Idem di oli facenti spedizione all'estero ed all'interno	Idem	800	600	400	200
7.	Idem di uccelli	Idem	600	400	250	150
		Idem	400	250	150	75
8.	Impresari o Concessionari di depositi e dei dritti di magazzinaggio in porto franco	Idem	400	250	150	75
		A Genova	600	400	250	150
9.	Cambisti di monete che non trafficano in fondi pubblici Commissionari di mercanzie Idem di depositi e trasporti per terra e per acqua Spedizionieri Senatori di noleggi ed assicurazioni marittime	A Torino e Genova	600	400	250	150
		Nel Comuni di oltre 30 ^m abitanti	300	200	100	75
		Id di 15 ^m a 30 ^m id	200	150	75	50
		In tutti gli altri Comuni	100	60	40	25
10.	Sensali per commercio serio Idem per le granaglie	A Torino	600	400	250	150
		A Genova	600	400	250	150
11.	Sensali di ogni altra mercanzia non contemplata precedentemente compresi i commessi da bozzoli nei Comuni	A Torino e Genova	200	150	100	50
		Nel Comuni di oltre 30 ^m abitanti	100	75	50	25
		Id di 15 a 30 ^m id	75	50	30	15
12.	Negozianti di diamanti e pietre preziose Idem all'ingrosso di abbellimenti militari Idem di Ardesia Fabbricanti e negozianti all'ingrosso di gommene per la navigazione	In tutti gli altri Comuni	35	25	15	10
		In qualunque Comune	800	600	400	250
		Idem	300	150	100	50
		Idem	300	150	100	50

A

Tabola C.

Parte 2^a

§. 1.

Avvocati imposti in relazione ai Magistrati o Tribunali avanti cui
sono ammessi a patrocinare, senza dritto proporzionale

1. Avanti in Corte di Cassazione, la 4^a Camera dei Conti e le
Corti d'appello di Torino e Genova
2. Avanti le altre Corti d'appello
3. Avanti i Tribunali Provinciali

	Grado		
	1 ^o	2 ^o	3 ^o
1.	600	400	250
2.	300	200	100
3.	200	100	50

§ 2^o

Professioni ed arti liberali imposte con riguardo alla popolazione, e senza dritto proporzionale

Professioni o Arti liberali	a Torino e Genova			Nei Comuni di oltre 300 abitanti			di 200 a 300			di 100 a 200			di 50 a 100			di 20 a 50			Inferiori a 20		
	Grado			Grado			Grado			Grado			Grado			Grado			Grado		
	1 ^o	2 ^o	3 ^o	1 ^o	2 ^o	3 ^o	1 ^o	2 ^o	3 ^o	1 ^o	2 ^o	3 ^o	1 ^o	2 ^o	3 ^o	1 ^o	2 ^o	3 ^o	1 ^o	2 ^o	3 ^o
1 ^a Medici e Chirurghi	400	300	200	200	100	50	150	100	50	100	50	25	75	35	20	50	30	15	30	20	10
2 ^a Architettili ed Ingegneri	400	300	200	200	100	50	150	100	50	100	50	25	75	35	20	50	30	15	30	20	10
3 ^a Agrimensores e Misuratori	250	150	75	100	50	25	70	35	18	50	30	15	35	20	12	25	12	8	20	10	6
4 ^a Dentisti, Ornatisti																					
5 ^a Venerari e Veterinari	150	100	50	75	40	20	50	30	15	35	25	12	30	20	10	20	10	6	15	8	5
6 ^a Fiedeloni e Callisti	60	30	15	40	25	10	30	20	8	25	15	8	20	15	6	15	10	5	10	6	4

Alinari?

SESSIONE 1855

N.° 14-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

BENINTENDI, SINEO, BUFFA, PESCATORE, GALVAGNO,

FARINA M., REVEL

sul progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze

nella tornata del 17 novembre 1855.

Esercizio provvisorio dei bilanci 1856.

Rimessa alla Segreteria addì 4 dicembre 1855.

SIGNORI,

La Giunta incaricata di esaminare la proposta del sig. Ministro delle Finanze intorno all'esercizio provvisorio dei bilanci del 1856, uniformandosi all'opinione manifestata da quasi tutti gli Uffici, stimò opportuno dividerla in due distinte leggi, l'una propriamente relativa al detto esercizio provvisorio, e l'altra composta di tutti quegli articoli, che importano modificazione o riforma di tasse. Al che fu condotta tanto più agevolmente da queste considerazioni, che le dette due parti dello schema ministeriale, benchè materialmente unite, sono per l'oggetto loro affatto disparate, e che, lasciandole insieme intrecciate come sono, verrebbe necessariamente ad essere men libero il voto della Camera sulle modificazioni di tasse ivi proposte, le quali non si potrebbero respingere, senza negare ad un tempo, il che sarebbe gravissimo, l'esercizio provvisorio dei bilanci. Ma fu pure d'avviso la Giunta, che senza indugio si pigliasse ad esame anche la seconda parte per far godere fin dall'imminente anno 1856 ai contribuenti il beneficio a cui sono ordinate quelle modificazioni.

Pertanto questo primo schema di legge che a nome della Giunta ho l'onore di presentarvi si compone degli articoli 1, 2, 17, 18 e 19 della proposta del sig. Ministro, i quali non furono in nessuna parte variati.

(14-A)

Veramente pareva a taluni che trattandosi di approvare semplicemente l'esercizio provvisorio dei bilanci, bastasse di conservare nell'art. 2.° al Ministro la facoltà concessagli nell'anno passato di emettere boni del Tesoro fino alla somma di 20 milioni, riservandosi ad estendere questa facoltà agli altri 10 milioni, ove ne sia il caso, quando si tratterà del nuovo prestito a cui evidentemente si riferiscono; senonchè, considerando che il concederla sin d'ora non può recare inconveniente di sorta, e che d'altra parte rimane perfettamente libero il voto di ciascuno intorno al prestito medesimo, credette cosa prudente lasciare fin d'ora al Ministro delle Finanze questa maggiore larghezza, che per la difficile riscossione di alcune imposte e per gli urgenti bisogni della guerra può tornare opportunissima.

Fu poi unanime la Giunta nel deliberare, che fosse invitato il sig. Ministro delle Finanze a procurare che sia ordinato ai Sindaci di pubblicare ogni mese un manifesto per avvertire i contribuenti ch'essi dovranno pagare i dodicesimi secondo i ruoli del 1855 fino a tanto che non siano fatti quelli nuovi del 1856; il che li metterà in grado di conoscere preventivamente quale sia il debito loro, e d'intendere il perchè delle differenze che per avventura potessero correre tra i primi dodicesimi ed i successivi.

BUFFA relatore

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato sino a tutto il mese di febbraio 1855 a riscuotere le tasse ed imposte sia dirette che indirette, a smaltire i generi di privativa demaniale, secondo le vigenti tariffe, ed a pagare le spese dello Stato ordinarie di ogni sorta, e le straordinarie che non ammettono dilazione, compresevi quelle da soddisfarsi a periodi anticipati, o che dipendono da obbligazioni anteriori.

Queste facoltà s'intendono concesse nella misura fissata nei Bilanci dell'Esercizio 1855.

~~Identico all'art. 1.~~

Art. 2.

La facoltà concessa al Ministro delle Finanze di emettere Buoni del Tesoro in anticipazione delle imposte è rinnovata per tutto l'anno 1856, sino alla concorrenza di 50 milioni, e colle condizioni prescritte dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1852.

~~Identico all'art. 2.~~

Art. 3.

Provvisoriamente e sino alla pubblicazione dei ruoli del 1856, la riscossione delle imposte e tasse dirette sarà operata su quelli del 1855 e nella misura in cui furono per tale anno stabilite.

~~Identico all'art. 17.~~

Art. 4.

Gli avvisi individuali che sogliono spediti ^{per il pagamento} delle imposte dirette saranno formati e distribuiti a diligenza degli Esattori, i quali potranno riscuotere dai contribuenti la retribuzione di cinque centesimi per ciascuno di tali avvisi portante una somma superiore a lire cinque.

~~Identico all'art. 18.~~

per la riscossione si provvisoria che definitiva

Art. 5.

I ricorsi in via amministrativa, tanto contro i risultati delle matricole, quanto contro quelli dei ruoli delle imposte dirette, potranno farsi su carta libera, allorchè la tassa contro cui si reclama non supera la somma di lire venti.

~~Identico all'art. 19.~~

In questo caso saranno pure esenti dal bollo gli estratti di matricola e di ruolo, da cui i ricorsi devono essere corredati.

Approvato nella Tornata del 12 Dicembre 1854.

Pellicani